

to previsto dall’Autorizzazione» non muta, infatti, la «regola generale della misurazione subito dopo l’uscita dallo stabilimento o dall’impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo». Ha precisato, dunque, il Collegio «negli impianti più complessi l’Aia (...) può stabilire punti di prelievo aggiuntivi, diversi da quello a fini fiscali» ma questi devono servire «esclusivamente a un migliore controllo tecnico dell’impianto». Allo stesso modo, non può essere letta come impositiva di limiti al punto di prelievo “parziale” la previsione dell’art. 101, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006 secondo cui l’autorità può, per scarichi contenenti sostanze pericolose, prescrivere particolari trattamenti; il trattamento è, infatti, questione diversa dal campionamento, che attiene alla misurazione.

Ne consegue l’annullamento della prescrizione autorizzativa impugnata nella parte in cui prescrive la valenza “fi-

scale” dei campionamenti effettuati in uscita dagli scarichi parziali e «anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste in caso di superamento». Viene tuttavia precisato che la prescrizione di tali controlli «a fini diversi, non fiscali ovvero di controllo tecnico sul funzionamento dell’impianto, è legittima». Per completezza, il Consiglio di Stato affronta anche il tema della diluizione (anch’esso materia del contendere nella vicenda giudiziaria) con specifico riferimento all’espresso divieto contenuto nell’art. 108, comma 5, D.Lgs. 152/2006. Sul punto, chiosano i giudici, «la diluizione non consentita si ha quando lo scarico venga mescolato con altre acque prelevate esclusivamente allo scopo (...) e non per ragioni tecniche dipendenti dall’assetto complessivo dell’impianto», enfatizzando ancora una volta il dato tecnico (oltre alla finalità di utilizzo) come metro di valutazione della legittimità della condotta.

TAR LAZIO ROMA, SEZ. III-TER
15 FEBBRAIO 2021, N. 1806

AMBIENTE

OLIO ALIMENTARE QUALIFICA E DISCIPLINA INCENTIVANTE

di **Attilio Balestreri**, B&P Avvocati

La sintesi

Un impianto che usa una sostanza liquida quale l’olio alimentare esausto è un impianto a bioliquidi e non un impianto a biomassa o un impianto biogas e, pertanto, non può godere degli incentivi previsti per questi ultimi, ai sensi del D.M. 6 luglio 2012.

Peraltro, l’olio da cucina non solo non può qualificarsi quale sottoprodotto, poiché privo delle caratteristiche di cui alle lettere *b*) e *c*) dell’art. 184-*bis*, D.Lgs. n. 152/2006, ma nemmeno quale rifiuto da

cucina e ristorazione, perché come tali, ai sensi del D.M. 6 luglio 2012, s’intendono solo i rifiuti di origine animale.

Il fatto

Una società operante nel settore della raccolta di olii alimentari esausti - autorizzata a effettuare lo stoccaggio e il recupero energetico dello stesso in impianto di cogenerazione - ha formulato, nei confronti del gestore dei servizi, un’istanza di incentivo per questo impianto, qualificato “a biomassa di tipo

- Olio esausto
- Alimentare
- Biomassa
- Bioliquido
- Sottoprodotto
- Rifiuto